



Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati

PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Prot. n.**907**.....

(citare nella risposta)

00187 Roma.....**04 febbraio 2009**.....

Piazza Colonna, 361 - C.F. 80053430585

Tel. +39 06.42.03.161 - Fax +39 06.48912336

Url: <http://www.cng.it> E-Mail: cng@cng.it

Serv. **ER-PL** Area **2**

Rifer del

Allegati fac simile parere di competenza del Presidente di Collegio.

Oggetto: Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in Legge il 4 agosto 2006, n. 248: attività e competenze residue per i Collegi, in merito alla liquidazione delle parcelle.

Ai Signori Presidenti dei Consigli dei Collegi Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Presidenti dei Comitati Regionali Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Alla Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza Geometri Liberi Professionisti

Ai Dirigenti di Categoria

LORO SEDI

Da parte di Collegi pervengono richieste finalizzate ad ottenere linee guida rispetto ai comportamenti da osservare a seguito della entrata in vigore del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in Legge il 4 agosto 2006, n. 248.

La norma, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico-sociale, con l'art. 2, lettera a), abroga le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività professionali e intellettuali, "l'obbligatorietà delle tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti".

Nel sistema previgente, l'applicazione delle tariffe era obbligatoria per tutti ("erga omnes") per il solo fatto che le stesse erano approvate, in conclusione di un complesso procedimento, con Decreto Ministeriale avente forza di legge.

L'argomento di maggiore interesse riguarda, ovviamente, l'attività e le competenze residue per i Collegi, in merito alla liquidazione delle parcelle, a seguito dell'entrata in vigore della novella legislativa diffusamente conosciuta come "Decreto Visco-Bersani".

Contestualmente, ci si pone il quesito se ed entro quali limiti è, o meno, ancora possibile configurare il ricorso alle tariffe.

La riforma non ha abolito le tariffe ma la loro obbligatorietà di riferimento fisso e minimo. Ne consegue che il tariffario, di cui alla Legge 2 marzo 1949, n. 144 e successive variazioni ed aggiornamenti, rimane in vigore, però:

- gli onorari per le prestazioni inerenti incarichi assunti in epoca antecedente rispetto a quella di entrata in vigore della Legge sono disciplinati direttamente con l'art. 2, dello stesso Decreto Legge convertito, il quale, in merito alla decorrenza dell'applicabilità, recita testualmente "*dalla data di entrata in vigore del presente decreto*". Quindi, i compensi relativi a prestazioni il cui espletamento sia iniziato in data antecedente l'entrata in vigore della legge stessa, sono subordinabili alla disciplina precedentemente vigente;
- il compenso per le prestazioni svolte nell'interesse delle pubbliche amministrazioni deve comunque essere determinato preventivamente e convenuto nel disciplinare di incarico. In tali circostanze, e ricorrendo le procedure ad evidenza pubblica, la facoltà è rimessa unilateralmente alle stazioni appaltanti le quali "*possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali*"¹. Quindi, le Stazioni appaltanti sono legittimate a determinare il corrispettivo utilizzando il D.M. 4 aprile 2001, attualmente in vigore, ma solo per la quantificazione degli importi da porre a base dello svolgimento della procedura per la scelta del professionista da incaricare². Essendo stato abrogato l'ultimo periodo del comma 2, lettere b) e c) – appalto integrato – l'ammontare delle spese di progettazione è soggetto a ribasso d'asta. E' fuori dubbio che le stesse siano suscettibili di ribassi, anche oltre il limite stabilito dalla legislazione in materia di lavori pubblici;
- per gli onorari da incarichi di natura giudiziaria o rimessi all'autorità giudiziaria dal contenzioso, lo stesso art. 2 dispone: "*il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale*"³;
- il compenso per il lavoro autonomo svolto nell'interesse dei privati:
 - non ha più la protezione di corrispettivo privilegiato, eseguibile anche giudizialmente, in mancanza della prova scritta da cui risulti il credito;

¹ Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, art. 2, come convertito in Legge il 4 agosto 2006, n. 248.

² Determinazione dell'Autorità sui lavori pubblici n. 4, del 29 marzo 2007.

³ Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, art. 2, come convertito in Legge il 4 agosto 2006, n. 248.

- il geometra non ha più la certezza della determinazione normativa dell'onorario e, correlativamente, è sollevato dall'obbligo di rispettare le tariffe quale minimo inderogabile;
- i committenti non possono più essere ingiunti a corrispondere gli onorari nella entità determinata con il sistema delle tariffe e delle specifiche vidimate dai Collegi;
- **i Collegi, in mancanza di contratto disciplinante i rapporti tra il professionista e il suo committente, rimangono legittimati a rilasciare “pareri” sulla determinazione degli onorari, i quali, però, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 2233⁴ c.c., artt. 633⁵ e 636⁶ del c.p.c., nei contenuti ancora applicabili ai singoli casi, non possono più essere ancorati all'applicazione delle tariffe ma solo ed esclusivamente all'importanza dell'opera in termini di quantità e di qualità della prestazione, avuto riguardo agli usi locali in merito alla consistenza dei compensi correnti.**

La *ratio* della riforma è quella di assicurare ai committenti una effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato e relativi compensi.

Quindi la determinazione degli onorari è rimessa alla pattuizione preventiva tra committente e professionista.

Tale pattuizione da concludersi con un accordo, per cui è richiesta la forma scritta ad substantiam, si concretizza in un contratto di incarico nel quale devono essere precisati: l'oggetto, le modalità, la indicazione chiara e articolata delle procedure e degli adempimenti necessari per conseguire il risultato, la segnalazione della necessità di fare ricorso a collaborazioni professionali specialistiche (calcolo del c.a., eventuale responsabile sicurezza, calcolatore di impianti, etc.) e relative intese, i contenuti degli elaborati in termini di quantità e qualità (intesa non solo come metodo o procedura ma anche come capacità-idoneità di conseguimento del risultato), l'ammontare dell'onorario in termini certi, liquidi ed esigibili a prestazione espletata (per la quantificazione del quale può essere fatto ricorso alle tariffe solo in termini di base del calcolo da riassumere in importi definiti).

Non è pleonastico richiamare l'attenzione sulla possibile eventualità che alcune circostanze sopravvenute comportino un esito diverso rispetto a quello programmato ovvero condizioni di adempimento che rendano maggiormente gravosi gli adempimenti alle prestazioni corrispettive (maggiori lavori, varianti, spese impreviste, ricorso ad altre

⁴ Il compenso (2751-bis), se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale (ora consiglio dell'Ordine) a cui il professionista appartiene. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione (2956).

⁵ Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna: 1) *se del diritto fatto valere si dà prova scritta*; ... omissis ... 3) *se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti* ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri *esercenti una libera professione o arte*.

⁶ Nei casi previsti nei numeri 2 e 3 dell'art. 633, *la domanda deve essere* accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e *corredata dal parere della competente associazione professionale (ora consiglio dell'Ordine)*.

prestazioni, la collaborazione o la competenza di altri professionisti). In tali casi è opportuna e necessaria la tempestiva informazione del committente e l'eventuale ricontrattazione dell'incarico e degli onorari.

L'abolizione del “*divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti*” implica sia la possibilità di prevedere onorari aggiuntivi in caso di esatto e completo adempimento, sia la possibilità di scaglionare in più e/o in meno la entità degli onorari rispetto all'effettivo raggiungimento degli obiettivi che dovrebbero essere specificati nel contratto in modo certo e non equivoco, fin dall'inizio della prestazione.

Per il contributo dovuto al Collegio, rimane vigente la previsione dell'art. 6 (3% dell'onorario liquidato, oltre il rimborso delle spese), Legge 2 marzo 1949, n. 144, e s.m.i. ancora in vigore ed in ogni caso applicabile specificamente il comma 1, art. 7, del D.Lgs.Lgt. n. 382/1944.

Il Consiglio Nazionale, in relazione ai diversi campi di competenza ed alla definizione degli standard di qualità della prestazione, si è attivato al fine di predisporre una serie di contratti tipo da porre a disposizione dei professionisti come fac-simile di lettera di incarico e di pattuizione delle condizioni per il relativo svolgimento.

Si allega il fac-simile del parere di competenza del Presidente del Collegio.

Cordiali saluti

f.to IL PRESIDENTE
(Geom. Fausto Savoldi)